



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale

CAPITOLATO TECNICO SERVIZIO DI ASSICURAZIONE DELLE SPESE PER LA TUTELA LEGALE

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, utilizzati nel contratto, le Parti convengono di attribuire il significato di seguito precisato:

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione.

POLIZZA

Il documento contrattuale che disciplina i rapporti tra Società, Contraente e Assicurato.

CONTRAENTE

Il soggetto che stipula l'assicurazione.

ASSICURATO

Ogni persona fisica appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria o al personale giuridicamente ed economicamente equiparato, delle carriere e ruoli indicati all'art. 3 delle Condizioni Generali del capitolato tecnico.

SOCIETÀ

La Società aggiudicataria della gara d'appalto.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

RISCHIO

La probabilità che si verifichi il sinistro.

SINISTRO

La controversia o il procedimento che richiede l'azione di tutela a favore dell'Assicurato relativa ad un evento dannoso per il quale è prestata la garanzia.

INDENNIZZO

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

TERZI

Le persone fisiche e giuridiche, le cose e gli animali.

TUTELA LEGALE

L'Assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.lgs. 209/2005 – artt. 163 e 164 – artt. 173 e 174 e correlati.

FRANCHIGIA

La somma stabilita contrattualmente che, in caso di sinistro, resta a carico dell'Assicurato o degli aventi diritto.

MASSIMALE

La somma massima dovuta dalla Società.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale

PERIODO DI EFFICACIA

Il periodo compreso tra la data di effetto retroattivo dell'assicurazione (clausola di continuità) e la data di scadenza del contratto comprese le eventuali proroghe.

ULTRATTIVITÀ

Il termine temporale entro il quale l'Assicurato può denunciare un sinistro insorto nel periodo di efficacia della copertura.

ENTE - AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA

Il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità, facenti parte della Pubblica Amministrazione, con i quali l'Assicurato abbia un rapporto di servizio.

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

La responsabilità gravante sull'Assicurato che, avendo disatteso obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato una Perdita Patrimoniale alla Pubblica Amministrazione o allo Stato, nei limiti di cui all'art. 1900 CC.

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA-CONTABILE

La Responsabilità Amministrativa sopra definita, gravante sull'Assicurato quando agisca quale "agente contabile" nella gestione di beni, valori o denaro pubblico.

PERIODO DI ASSICURAZIONE

Il periodo di durata dell'assicurazione indicato nella Scheda di Polizza nonché le eventuali proroghe.

SCHEDA DI POLIZZA

Il documento unito alla polizza per formarne parte integrante e recante, in sintesi, i riferimenti principali dell'assicurazione.

SISTEMA INFORMATICO

Si intende qualsiasi computer, hardware, software, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico (inclusi, ma non limitati a, smartphone, laptop, tablet, dispositivo indossabile), server, cloud o microcontroller compreso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione dei suddetti e compreso qualsiasi input, output, dispositivo di archiviazione dati, apparecchiatura di rete o struttura di backup associati.

ATTACCO CYBER

Si intende un atto non autorizzato, dannoso o criminale o una serie di atti non autorizzati, dannosi o criminali correlati, indipendentemente dal tempo e dal luogo, o dalla loro minaccia o presunta minaccia, che comportino l'accesso, l'elaborazione, l'utilizzo o il funzionamento di qualsiasi Sistema Informatico.

DATI

Si intendono informazioni, fatti, concetti, codici o qualsiasi altro tipo di informazioni che vengono registrati o trasmessi in una forma che consenta l'utilizzo, l'accesso, l'elaborazione, la trasmissione o l'archiviazione da un sistema informatico.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale

CONDIZIONI GENERALI

ART. 1 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHI E BUONA FEDE

Le dichiarazioni volutamente inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze originarie o sopravvenute che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893, 1894 c.c.). In deroga agli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c. il Contraente è esonerato dal dichiarare variazioni del numero degli Assicurati.

ART. 2 – DECORRENZA DELLE GARANZIE E PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 dal giorno indicato in polizza, altrimenti ha effetto dalle ore 24,00 del giorno di pagamento. A parziale deroga dell'art. 1901 del Codice Civile, il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla decorrenza della polizza, fermo restando l'effetto della copertura assicurativa dalla data di decorrenza del contratto. Il termine di rispetto per il pagamento della rata successiva alla prima (II^a semestralità), si intende fissato in 60 giorni. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 c.c.). Il premio è determinato per il periodo di un anno, ed è interamente dovuto anche se, come nel caso di specie, sia stato previsto il frazionamento in due rate semestrali. Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso. Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art. 1901 c.c., vale anche qualora il Contraente eserciti il diritto di opzione o si avvalga della proroga tecnica del servizio. Ai sensi dell'art. 48 del decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18/01/20008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto. Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art.1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

ART. 3 – ASSICURATO

La copertura assicurativa è diretta agli appartenenti al Corpo di Polizia penitenziaria ed al personale giuridicamente ed economicamente equiparato, in servizio presso istituti, uffici e servizi del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e del Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità, delle carriere e ruoli di seguito indicati, per una platea di beneficiari pari a 37.939 unità:

- Dirigenti Penitenziari;
- Ufficiali del disciolto Corpo;
- Dirigenti di Polizia penitenziaria;



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale

- Commissari;
- Ispettori;
- Sovrintendenti;
- Assistenti e Agenti.

ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha durata biennale, con decorrenza 1° gennaio 2025 e scadenza 31 dicembre 2026, con facoltà per l'Amministrazione di esercitare il diritto di opzione per un ulteriore biennio entro 18 mesi dalla stipula, agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto principale. Alla scadenza del rapporto contrattuale, su espressa richiesta scritta dell'Amministrazione, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo non superiore a 6 mesi strettamente necessario alla conclusione di nuova procedura di gara e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio.

ART. 5 – VERIFICA DI CONFORMITA'

La verifica di conformità inerente al corretto ed esatto adempimento delle prestazioni da parte dell'impresa è effettuata dal Rup o dal Dec secondo le modalità di cui all'art. 116 del D.lgs 36/2023 (collaudo e verifica di conformità). Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di procedere a verifica di conformità in corso di esecuzione, al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, con la cadenza adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione delle prestazioni.

L'Amministrazione ha facoltà di valersi della cauzione nel modo ravvisato più conveniente ai propri interessi, sia a titolo di risarcimento danni derivanti da in esecuzione totale o parziale del contratto, sia per pagamento di penalità in cui l'Impresa dovesse incorrere.

ART. 6 – PENALI

In caso di mancato rispetto di tempi e modalità pattuiti per l'esecuzione del servizio, a seguito di contestazione per iscritto delle difformità riscontrate, nonché all'esito della valutazione osservazioni formulate nel contraddittorio tra le parti, perdurando l'inadempimento, l'Impresa sarà assoggettata al pagamento di una penale in misura giornaliera dell'1‰ (uno per mille) dell'intero importo contrattuale.

Raggiunto il limite massimo della penale applicabile ai sensi dell'art. 126, comma 1, del D.lgs. 36/2023, pari al 10% dell'ammontare netto contrattuale, l'Amministrazione avrà la facoltà, indipendentemente dall'applicazione della penale, di dichiarare l'Impresa affidataria decaduta dal diritto di proseguire l'esecuzione del servizio, nonché di incamerare l'intera cauzione senza che occorra alcun avviso di costituzione in mora o giudiziale diffidamento.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale

ART. 7 – ESCLUSIONI PENALITA'

Le penalità previste nell'articolo precedente articoli non trovano applicazione nel caso in cui il ritardo dipenda da fatto dell'Amministrazione e/o da causa di forza maggiore. Si considerano cause di forza maggiore quelle derivanti da eventi eccezionali e imprevedibili, per i quali l'Appaltatore non abbia omissso le cautele atte a evitarli.

ART. 8 – ALTRE ASSICURAZIONI

Il contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione da parte sua di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 c.c.). L'omissione dolosa da parte del Contraente delle comunicazioni di cui sopra può consentire alla Società di non corrispondere l'indennizzo.

ART. 9 – MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere pattuite e provate per iscritto.

ART. 10 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni alle quali, il Contraente e la Società sono tenuti, ad eccezione delle denunce di sinistro inoltrate dall'Assicurato a mezzo p.e.c. o lettera raccomandata di cui all'articolo 18 (Obblighi in caso di sinistro), devono essere fatte, direttamente al Contraente ed alla Società o tramite l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata.

ART. 11 – FORO COMPETENTE

Per le controversie relative alla presente polizza il Foro competente è quello di Roma.

ART. 12 – ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 13 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si applicano le vigenti norme di legge.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale

CONDIZIONI PARTICOLARI

ART. 14 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga, fino all'importo del massimale assicurato, a tenere indenni gli Assicurati degli oneri che gli stessi devono sostenere per la propria difesa, patrocinio, assistenza legale comprese spese ed onorari di periti sia in sede giudiziale o stragiudiziale, avanti la giurisdizione penale, civile e amministrativa, per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio e/o allo status di appartenente alla Polizia penitenziaria. Per quanto riguarda i procedimenti penali si intendono espressamente comprese nella garanzia anche le spese relative a procedimenti penali avviati nei confronti dei soggetti assicurati per ipotesi di reato con imputazione dolosa a condizione che il procedimento giudiziario si concluda favorevolmente con assoluzione con sentenza passata in giudicato o con assoluzione dalla imputazione dolosa o per fatto di reato commesso per colpa grave (colpa specifica), derubricazione a fatto di reato commesso per colpa lieve (colpa generica) o con decreto di archiviazione per infondatezza della "notitia criminis" o per remissione di querela, nei casi in cui l'imputato viene assolto perché il fatto non sussiste o non costituisce reato quando l'assicurato non è parte lesa, nei casi di cui all'art. 530 del Codice di Procedura Penale o nei casi definiti con provvedimenti diversi dalla sentenza dell'assoluzione di cui all'art. 530 del Codice di Procedura Penale, qualora venga esclusa la responsabilità dell'assicurato. La garanzia opera in tutti i casi non coperti dall'Ente di appartenenza e in via sussidiaria a quanto previsto ai sensi degli art. 32 L. n.152/75 e art. 18 L. n 135/97; in questo caso la società pagherà le spese effettivamente sostenute dall'assicurato. Le garanzie di cui sopra vengono prestate anche a favore degli eredi di un Assicurato deceduto che ha in essere una richiesta di rimborso di sinistro. Nei casi di spese non ritenute congrue dall'Avvocatura dello Stato la garanzia deve intendersi operativa in eccesso a quanto effettivamente liquidato all'Assicurato da parte dell'Ente di appartenenza. La Società anticiperà, in attesa della definizione del giudizio, le spese legali e/o peritali che gli assicurati devono sostenere, fermo il disposto dell'art. 16 – a) che segue.

ART. 15 – ESCLUSIONI

Sono esclusi dalla garanzia:

- a) le spese relative alla difesa in atti e/o fatti in cui venga accertata la responsabilità dell'assicurato per fatto e/o atto commesso con dolo o colpa grave accertato con sentenza passata in giudicato; in tal caso l'Assicurato deve rifondere alla Società quanto da questa eventualmente anticipato;
- b) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- c) gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, ecc.) ed il contributo unificato;



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale

- d) le spese relative a vertenze di diritto tributario e fiscale;
- e) le spese per controversie di qualsiasi natura ed oggetto intentate nei confronti dell'Amministrazione;
- f) le spese a titolo di rimborso delle parcelle legali sostenute dagli Assicurati per la difesa in procedimenti per giudizi e azioni di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto, in tutti i casi in cui siano accertati a loro carico e con sentenza definitiva, elementi di responsabilità per dolo o colpa grave;
- g) richieste di risarcimento, oppure garantire il pagamento o l'indennizzo sulla base del presente contratto qualora tale copertura, pagamento o indennizzo possa esporre gli Assicuratori a qualunque divieto, sanzione economica o restrizione derivante da Risoluzioni delle Nazioni Unite o da sanzioni economiche o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Giappone, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.
- h) esclude qualsiasi perdita, danno, responsabilità, reclamo, costo, spesa, multa, sanzione, costo di mitigazione o qualsiasi altro importo direttamente causato, derivante o risultante da:
1. un attacco Cyber;
 2. indisponibilità parziale o totale o guasto di qualsiasi Sistema Informatico, a condizione che il Sistema Informatico sia di proprietà o controllato dall'Assicurato o da qualsiasi altra parte che agisca per conto dell'Assicurato;
 3. la ricezione o la trasmissione di malware, codici dannosi o simili da parte dell'Assicurato o di qualsiasi altra parte che agisca per conto dell'Assicurato;
 4. qualsiasi guasto o interruzione del servizio fornito:
 - i. all'Assicurato o qualsiasi altra parte che agisca per conto dell'Assicurato da un fornitore di servizi Internet, un fornitore di telecomunicazioni o un fornitore di servizi cloud, ad eccezione dell'hosting di hardware e software di proprietà dell'assicurato;
 - ii. da qualsiasi fornitore di servizi, limitatamente al caso in cui tale mancanza di interruzione del servizio abbia un impatto su un Sistema Informatico posseduto o controllato dall'Assicurato o da qualsiasi altra parte che agisca per conto dell'Assicurato;
 - iii. qualunque copertura per i costi di ricostituzione o recupero di documenti persi, inaccessibili o danneggiati in possesso o controllo dell'Assicurato o di qualsiasi altra parte che agisca per conto dell'Assicurato in questo contratto, non si applicherà in caso di perdita, inaccessibilità o danneggiamento di Dati se conseguenza diretta o indiretta di un Attacco Cyber.

ART. 16 – ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione non ha limitazioni territoriali, ad esclusione di Stati Uniti d'America e Canada. Per gli equipaggi di volo, impiegati in territorio estero, a bordo di aeromobile ovvero per esigenze operative,



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale

tecniche e/o addestrative connesse all'impiego di aeromobile, l'assicurazione non ha limitazioni territoriali, ad esclusione di Stati Uniti d'America e Canada.

ART. 17 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Società nel più breve tempo possibile e comunque entro il termine di 60 giorni dalla data di richiesta di patrocinio; da tale data decorrerà il termine di prescrizione di due anni come previsto dall'art. 2952 CC.

L'Assicurato ha l'obbligo di fornire alla Società tutta la documentazione che la Società stessa ritenga necessaria, compatibilmente con il segreto istruttorio. Eventuali contestazioni o disaccordi tra l'Assicurato e la Società dovranno essere risolti direttamente tra gli stessi, dandosi esplicitamente atto di ritenere l'Amministrazione penitenziaria totalmente estranea, sin d'ora, a qualsiasi titolo, rispetto ai rapporti che si andranno ad instaurare tra le parti interessate alla presente pattuizione. Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato e la Società sono tenuti devono essere fatte, direttamente all'assicurato ed alla Società o tramite l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o pec.

ART. 18 – DECORRENZA DELLE GARANZIE

La garanzia viene prestata per i sinistri insorti nel periodo di efficacia dell'assicurazione. L'insorgenza del sinistro è il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge. I fatti che hanno dato origine al sinistro si intendono avvenuti nel momento in cui è stato posto in essere il primo fatto e/o atto di violazione o presunta violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Ai fini dell'assicurazione per i procedimenti penali la conoscenza del sinistro e non l'insorgenza deve intendersi la notifica dell'informazione di garanzia, la citazione o presentazione a teste con assistenza del difensore ovvero l'esercizio dell'azione penale. Le vertenze promosse da o contro più persone, ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate, e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.

ART. 19 – GESTIONE DEL SINISTRO

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi. L'assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali e amministrative in vigore. Copia di tale documentazione, ove non siano d'ostacolo motivi di riservatezza o di segreto istruttorio, e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal legale devono essere trasmessi alla Società. In caso di disaccordo tra l'Assicurato e la Società in merito alla gestione dei sinistri, è facoltà delle parti demandare la decisione ad un arbitro designato di comune accordo dalle stesse o, in mancanza di accordo,



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale

dal Presidente del Tribunale più vicino alla residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. Il diritto di scegliere un legale di sua fiducia si estende anche al caso di conflitto di interessi con la Società. Di tali diritti la Società avvisa l'Assicurato. La gestione del sinistro avviene esclusivamente tra la società assicuratrice e l'assicurato. Eventuali contestazioni o disaccordi tra gli Assicurati e la Società non potranno vedere coinvolto il Contraente.

ART. 20 – DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio, per riduzione della collettività sotto copertura o per intervenuti mutamenti normativi (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la diminuzione di personale e la riduzione di competenze determinata da modifiche legislative), la società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 21 – MASSIMALE E FRANCHIGIA

Relativamente all'attività di ciascuna delle persone assicurate, l'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale di € 500.000,00 per sinistro e con il limite di € 200.000,00 per singolo assicurato per sinistro, senza detrazione di franchigia.

Art. 22 — COPERTURA A “SECONDO RISCHIO”

Qualora esistano o vengano stipulate altre assicurazioni, da chiunque contratte, a coprire le stesse garanzie l'assicurazione prestata con questo contratto opererà a “secondo rischio”, cioè a coprire quella parte dei danni e delle spese che eccederà il massimale o i massimali previsti da tali altre assicurazioni, e ciò fino a concorrenza del massimale stabilito in questa polizza.

Art. 23 – SPESE GARANTITE

La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste in polizza, il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela dei diritti degli Assicurati, in conseguenza di un caso assicurativo rientrante in garanzia. Vi rientrano le spese:

- per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo;
- per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri con le modalità previste all'articolo 20;



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale

- per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto alla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
- per l'indennità, posta ad esclusivo carico dell'Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;
- conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società, comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate dalla Società;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- per il recupero delle spese sostenute dall'assicurato a seguito di fallimento della procedura esecutiva per il recupero delle somme dovute dalla controparte condannata al pagamento delle stesse.

La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e, fatta eccezione per l'Iva esposta nelle fatture dei professionisti incaricati, gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della procedura.

ART. 24 - OBBLIGHI INFORMATIVI DELLA SOCIETA' PER I SINISTRI

La società, con cadenza semestrale, ha l'obbligo di fornire al Contraente il dettaglio dei singoli sinistri così articolato:

- numero del sinistro;
- data di accadimento;
- tipologia di avvenimento;
- importo pagato;
- importo riservato;
- data del pagamento o della chiusura "senza seguito".

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di attivazione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate nonché eventuali altri dati in possesso della Compagnia.

La mancata o tardiva comunicazione dei dati statistici darà luogo all'applicazione della penalità pari all'1 per mille del premio annuo imponibile ai sensi dell'art. 126, comma 1, del D.lgs. 36/2023, per ogni giorno di ritardo.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale

Le comunicazioni di cui sopra dovranno essere inviate unicamente in formato elettronico agli indirizzi di
Posta Elettronica Certificata prot.dgbs.dap.dgrisorse.dap@giustiziacert.it e
prot.dgp.dap.dgrisorse.dap@giustiziacert.it.